



Data: 28/02/2025

Luogo: S.Flavia

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Associazione Lotos

Alle ore 17,00 del 28/02/2025, nella sede legale dell'associazione Lotos sita in S.Flavia, il Presidente constata la presenza del numero legale degli associati dell'adunanza dichiara aperta l'assemblea e illustra le seguenti modifiche da apportare:

Ordine del Giorno:

1. Correzione degli errori materiali:

a) Nello Statuto dell'Associazione Lotos, da "Associazione di promozione sociale (ODV)" a "APS".

b) Nell'Atto Costitutivo dell'Associazione Lotos, da "Organizzazione di Volontariato" a "Associazione di promozione sociale".

c) Aggiunta dell'acronimo APS alla denominazione dell'associazione.

2. Inserimento nuovi membri

3. Varie ed eventuali.

Svolgimento dell'Assemblea:

Punto 1 - Correzione degli errori materiali

Il Presidente illustra le modifiche da apportare:

Statuto: si propone di correggere l'attuale denominazione "Associazione di promozione sociale (ODV)" con APS, sostituendo la sigla ODV.

Atto costitutivo: si propone di modificare la definizione "Organizzazione di Volontariato" a "Associazione di Promozione Sociale".



Denominazione dell'associazione: si propone di inserire solo l'acronimo APS alla denominazione dell'associazione, al fine di renderla conforme alla normativa e piu' rappresentativa.

Dopo una breve discussione, l'assemblea approva all' unanimità le modifiche proposte.

Punto 2 – Il Presidente ha proposto l'ingresso di due nuovi membri nel direttivo:

- Stefania Montalbano
- Ivana Campobello
- Elena Davi

I candidati hanno presentato la loro disponibilità e le loro competenze, e l'assemblea ha proceduto alla votazione. L'inserimento è stato approvato all'unanimità/per maggioranza.

Non vengono sollevati altri punti da discutere.

Il Presidente ringrazia i presenti e dichiara chiusa l'assemblea alle ore 19,30.

Presenti:

Anna M.G. Napoli
Antonia Cavezzano
Gerlando Marino
Roberto Giacinto

Assenti:

Simona Lo Cascio

Il Presidente

Il Segretario



Registrato a Bagheria il 10/01/2025
al n. 71 Serie 3
esatte € 20000 ()
) originale 2

L'ASSISTENTE
Piro Oscar (*)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale



STATUTO LOTOS APS

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

In conformità articoli 17,18,21 e 33 della Costituzione italiana, degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, della legge 266/1991 e del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 è costituita l'Associazione di Promozione Sociale avente la seguente denominazione: **"Lōtós APS"** da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale a Santa Flavia Via Consolare n°85 e con durata illimitata. L'associazione potrà svolgere la propria attività anche presso sedi secondarie previa delibera dell'organo di amministrazione.

ART. 2

(Scopo e finalità)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore delle proprie associate, dei loro familiari o di terzepersone di una opiu attività di interesse generale, ai sensi dell'art.5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle proprie associate o delle persone aderenti agli enti associati ad essa quali:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni



- sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro delle lavoratrici e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
- L'Associazione opera secondo l'ottica della differenza di genere e/o del pensiero e della pratica della differenza sessuale, ritiene, in altri termini, che la violenza maschile sulle donne sia una violenza che ha radici nella disparità di potere tra i sessi e una violazione dei diritti umani delle donne, come scritto nella Convenzione di Istanbul ora L. 77/2013.
- L'Associazione si propone lo scopo di promuovere iniziative finalizzate allo sviluppo, al mantenimento e alla valorizzazione della soggettività delle donne nonché ad un loro migliore riconoscimento ed integrazione socio-economica, lavorativa e culturale nella società perseguendo, quale **scopo esclusivo, la lotta alla violenza di genere, ed in particolare, a quella subita dalle donne e dalle e dai minori, nativi/e o migranti, all'interno e fuori dalla famiglia, nelle diverse forme (violenza fisica, psicologica, economica, sessuale, persecutoria assillante e violenza assistita ecc.)**.

ART. 3

(Attività)

Per realizzare lo scopo prefisso, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- lottare e rimuovere la violenza di genere, ed in particolare, quella subita da donne e minori, all'interno e fuori della famiglia, nelle diverse forme della violenza fisica, psicologica, sessuale, economica, persecutoria, assillante e della violenza assistita ecc.;
- offrire ascolto, accoglienza ed assistenza legale e psicologica, orientamento al lavoro e all'autonomia abitativa a donne vittime di violenza o che si trovano in situazioni di disagio;
- organizzare iniziative di formazione, iniziative culturali e sociali volte a sensibilizzare la cittadinanza sul fenomeno della violenza contro le donne, all'interno e fuori delle mura domestiche, e sulle problematiche attinenti all'universo femminile;
- organizzare convegni, seminari di studio e dibattiti ed ogni genere d'attività tese ad approfondire la tematica della violenza di genere e la condizione della donna sul territorio;
- sviluppare progetti di prevenzione e sensibilizzazione rispetto alla violenza di genere;
- promuovere e gestire attività di sensibilizzazione, formazione, aggiornamento, anche innovative sperimentali, integrative e di supporto, alle forze dell'ordine, alle e agli operatrici/ori socio-sanitari, agli insegnanti, alle socie attiviste, tirocinanti, alle socie



operatrici ed a qualsiasi altro gruppo, associazione, Istituzione, pubblica e privata, interessati a lavorare sulle tematiche relative alla violenza e all'autonomia delle donne;

- promuovere attività di prevenzione all'interno delle scuole di ogni ordine e grado, per affrontare i problemi legati al tema delle violenze e del bullismo, del cyber bullismo edell'educazione emotiva;
- organizzare iniziative che favoriscano l'aggregazione delle donne con la creazione di occasioni d'incontro e di scambio di esperienze;
- promuovere indagini conoscitive e ricerche sulla condizione sociale, economica e lavorativa delle donne al fine di individuare nuovi bisogni e possibili aree di intervento rispetto al tema della violenza di genere;
- porsi come interlocutrice con le Istituzioni (Amministrazioni comunali e provinciali; Servizio associato centro pari opportunità, Azienda sanitaria locale, Società della salute, Forze dell'ordine ecc.) per affrontare le problematiche inerenti al tema della violenza di genere in un'ottica di collaborazione e di consolidamento ed implementazione del lavoro di Rete;
- promuovere e rafforzare rapporti di collaborazione con Associazioni di donne ed Istituzioni, a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale al fine di attuare progetti in rete.

Per lo svolgimento delle attività sopraindicate, l'Associazione potrà avvalersi della collaborazione di soci attivisti ed operatori, consulenti e altri soggetti che abbiano un'adeguata formazione sui temi indicati.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati, secondo quanto chiarito nell'art. 4 della Convenzione di Istanbul e della L. 77/2013, e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terze persone di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con le e i sostenitrici/ori e con il pubblico.

ART. 4

(Centro antiviolenza)

L'Associazione gestisce il Centro antiviolenza in osservanza di tutte le regole e le leggi che ne regolano il funzionamento.



Per lo svolgimento delle attività del Centro antiviolenza l'Associazione si avvale della collaborazione di consulenti e di soci operatori che abbiano un'adeguata formazione sui temi indicati, secondo quanto stabilito dal Regolamento e richiesto dal Coordinamenti cui ha aderito e dalle Istituzioni con cui ha rapporto.

Nel Centro antiviolenza l'attività di ascolto, accoglienza e accompagnamento potrà essere svolta solo dai soci operatori che abbiano frequentato percorsi formativi adeguati secondo il principio della formazione continua e permanente. Tali soci, nel l'ambito del lavoro duale e di gruppo, avranno autonomia nella scelta dei metodi, dei tempi e dell'organizzazione della loro attività. Di tali decisioni informeranno annualmente l'assemblea delle socie.

L'Associazione sceglie come modalità di lavoro quella di gruppo in una logica di arricchimento reciproco. L'Associazione adotta la metodologia dell'accoglienza fondata sulla pratica della relazione tra donne e sul rimando positivo del proprio sesso /genere sulla base della quale ogni donna accolta ha l'opportunità di intraprendere un percorso di autonomia, consapevolezza ed empowerment.

L'Associazione che gestisce il centro antiviolenza ha facoltà di promuovere la costituzione di parte civile nei processi di ogni ordine e grado dove le donne e la loro prole risultano vittime di violenza, in applicazione anche di quanto scritto nella Convenzione di Istanbul e nella L. 77/2013

L'Associazione potrà aderire ad organismi nazionali ed internazionali che permettano il conseguimento delle finalità e scopi di cui all'articolo 2 del presente Statuto.

Art. 5

(Ammissione e numero delle socie)

Il numero di soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono aderire all'Associazione tutti coloro che si riconoscono nello Statuto, nella Carta della Volontaria e nella Carta dei Servizi e che intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati e che condividono le finalità dell'Associazione e che partecipano alle attività della stessa con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti, la Carta della Volontaria e la Carta dei Servizi e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associati



L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte secondo quanto chiarito nell'art. 4 della Convenzione di Istanbul e della L. 77/2013.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessata e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro delle socie.

L'Organo di amministrazione deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla alle interessate.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione di una sua successiva convocazione.

Lo status di associata ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7 del presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 6

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informate sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione e all'approvazione del programma dell'attività;
- essere rimborsate dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto, la Carta della volontaria, la Carta dei Servizi e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso le altre e gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.



ART. 7

(Perdita della qualifica di associata)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, e nei seguenti altri casi:

- senza giustificato motivo non partecipi per più di tre volte consecutive alle assemblee dell'Associazione;
- violi la riservatezza dei dati e delle situazioni trattate;
- senza autorizzazione dell'Organo d'Amministrazione o dell'Assemblea, partecipi, a nome dell'Associazione, a dibattiti, trasmissioni televisive ecc.;
- mancato pagamento quota sociale;

può essere escluso dall'Associazione, mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo che l'Assemblea abbia ascoltato le giustificazioni dell'interessata. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata in modo adeguato all'associata che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare in modo adeguato all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 8

(Organi)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- la Presidente;
- l'Organo di controllo.



ART. 9

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro dei soci.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un'altro associato, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 associati. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta (lettera, email ecc), contenente il luogo, data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo (di residenza, domicilio o di posta elettronica) risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce, almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto di cassa.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo delle associate. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca delle componenti degli organi associativi e, se previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità delle componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione delle associate;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà delle associate, in proprio o per delega, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero delle associate presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, le amministratrici non hanno voto.



Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ delle associate e il voto favorevole della maggioranza delle presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ delle associate,

ART. 10

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio o il Rendiconto di cassa e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione delle associate;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti delle associate;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.



L'Organo di amministrazione è formato da un numero di soci, compreso tra 3 e 5 , nominato dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili per 2 mandati.

La maggioranza degli amministratori sono scelte tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza delle componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza delle presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito alle amministrate è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletta dall'Assemblea tra chi fa parte di essa, a maggioranza delle presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza delle presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, la Presidente convoca l'Assemblea per la nomina della nuova Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultima in merito all'attività compiuta.



Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questa sia impossibilitata nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12

(Organo di controllo o Consiglio direttivo)

L'Organo di controllo, collegiale, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

Le componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelte tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno una delle componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisore legali iscritte nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dalle sindache.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritte nell'apposito registro.



ART. 14

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 15

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 15, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, alle proprie associate, lavoratrici e collaboratrici, amministratrici ed altre componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.



ART. 16

(Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 17

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio o del rendiconto di cassa annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 18

(Libri)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro delle associate, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro delle volontarie, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;



- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo. Le associate hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: facendo richiesta scritta all'organo di Amministrazione almeno 15 giorni prima.

ART. 19

(Volontarie)

Le volontarie sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Alle volontarie possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dalle volontarie possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontaria è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 20

(Lavoratrici)

L'Associazione può assumere lavoratrici dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche delle proprie associate, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero delle lavoratrici impiegate nell'attività non può essere superiore al 50% del numero delle volontarie o al 5% del numero delle associate.

ART. 21



(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)



In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatrici preferibilmente scelte tra le proprie associate.

ART. 22

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.